

Delibera n. VII/19902 Seduta del 16 dicembre 2004

*Disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relativi al rilascio delle autorizzazioni "IPPC".
D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372 "attuazione della direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.)"
Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. "interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico"
Obiettivo P.R.S.: 9.7.1. "Interventi regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e il contenimento dell'inquinamento atmosferico"*

RICHIAMATI:

- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Integrated Pollution Prevention and Control - I.P.P.C.) che, tra l'altro:
 - disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali di cui all'allegato I al decreto medesimo;
 - prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti ed a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
 - disciplina il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli stessi;
 - individua l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - l'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che assegna alla competenza dello Stato l'emanazione dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti sia esistenti che nuovi, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 10/8/1988, n. 377 (Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale), rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I alla direttiva 96/61/CE;
 - la legge 31 ottobre 2003, n. 306 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2003" e, in particolare, l'articolo 16, che modifica l'Allegato I, punto 5.3., del d.lgs. 372/99, per quanto attiene alla descrizione di una specifica attività soggetta all'autorizzazione integrata ambientale e l'articolo 22 che dispone la delega al Governo ad emanare, nel termine ivi stabilito, un decreto legislativo per l'integrale attuazione, mediante modifiche al d.lgs. 372/99, della direttiva 96/61/CE, con specifico riferimento ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, alle autorizzazioni da intendersi assorbite nell'autorizzazione integrata ambientale ed all'adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del T.U. delle Leggi sanitarie - R.D.27/7/1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria nella materia in oggetto;
 - la direttiva 2003/35/CE che, tra l'altro, integra e modifica la direttiva 96/61/CE, sia in ordine alla definizione di "modifica sostanziale" degli impianti contemplati della medesima direttiva 96/61/CE, sia rispetto alle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - la legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, che proroga al 30 aprile 2005 il termine stabilito all'articolo 4, comma 14, del d.lgs. 372/99 per la conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti esistenti;

RICHIAMATA altresì la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n.112;

VISTO il decreto 4 luglio 2002, n. 12670, a firma del Dirigente Organizzazione e Personale della Direzione Generale Affari Generali e Personale, ora D.G. Risorse e Bilancio, che:

- dà atto, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, punto 8), del richiamato decreto legislativo 372/99, che la Regione Lombardia è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

integrata ambientale (A.I.A.) di cui al medesimo decreto, relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi o sostanzialmente modificati;

- individua la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente quale referente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- dispone l'attivazione, presso la stessa Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, dello "Sportello I.P.P.C.", destinatario di ogni documentazione connessa all'istanza di autorizzazione integrata ambientale, ai fini, tra l'altro, della ripartizione della stessa tra le Direzioni Generali Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità ed Agricoltura, responsabili del procedimento autorizzatorio in relazione alla tipologia delle singole attività specificate nell'Allegato I al d.lgs.372/99 e riportate, per le finalità della suddetta ripartizione, nell'Allegato A al medesimo decreto 4 luglio 2002, n. 12670;
- rinvia altresì a successivo atto, su proposta delle Direzioni Generali competenti, la fissazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del d.lgs. 372/99, da parte dei gestori degli impianti esistenti e la definizione delle modalità per la presentazione delle domande stesse, oltre che l'individuazione dei criteri e delle procedure di carattere tecnico-amministrativo, attinenti alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI, in particolare, del richiamato decreto legislativo 372/99:

- l'articolo 4, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande;
- l'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 372/99, ai sensi del quale è di competenza dei Ministri dell'Ambiente, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e della Sanità, ora della Salute, l'emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili a cui l'Autorità competente deve attenersi ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

DATO ATTO che, nelle more dell'emanazione delle suddette linee guida, tenuto conto dei limiti temporali fissati dalla direttiva 96/61/CE e dal decreto di recepimento 372/99 per la conclusione di tutti i procedimenti di autorizzazione degli impianti soggetti alla normativa I.P.P.C., la Giunta ha approvato la D.G.R. 5 agosto 2004 n. 18623 con cui si è deliberato, tra l'altro:

- di approvare il calendario delle scadenze per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti esistenti, delle domande finalizzate al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, secondo quanto stabilito nell'Allegato;
- di stabilire che il periodo per la presentazione delle domande è compreso tra l'01.11.2004 e il 30.04.05, disponendo che in caso di mancata pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs.372/99 ovvero di pubblicazione in data successiva a quella del 1 ottobre 2004, le date di presentazione delle domande sono differite di un numero pari al ritardo maturato;
- di approvare la modulistica per la presentazione delle domande;
- di disporre l'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio I.P.P.C., da svolgersi nel rispetto delle procedure indicate dal decreto legislativo 372/99, nonché di quanto stabilito dal decreto regionale 4/7/2002, n. 12670 e dal Protocollo d'Intesa richiamati nelle premesse;
- di disporre altresì la scadenza del 15 settembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle Aziende che hanno aderito alla sperimentazione del procedimento I.P.P.C.;

PRESO ATTO che in data 15.04.2003 è stata nominata la Commissione nazionale prevista dall'art. 3 comma 2 D.Lgs. 372/99 per la redazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

PRESO ATTO altresì che la medesima Commissione sta provvedendo all'elaborazione di alcune delle suddette linee guida con riguardo al alcune dei settori d'attività soggetti all'autorizzazione de quo (plastica e metalli), e preso atto altresì che le medesime non sono state ancora pubblicate;

VALUTATO che le linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili reperiscono tali tecniche all'interno dei BAT References (c.d. BREF) redatti per settore dalla Commissione europea e dall'ufficio a tale scopo istituito, l'IPTIS di Siviglia;

VALUTATA l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale che portano ad escludere che possa identificarsi una materia in senso tecnico qualificabile come tutela dell'ambiente, dal momento che non sembra configurabile una sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, e valutata e in particolare la giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del titolo V della Costituzione, da cui è agevole ricavare una configurazione dell'"Ambiente" come valore costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio regionale;

VALUTATA altresì una recente sentenza (407/2002) con cui la Consulta ha ritenuto che, riguardo alla protezione dell'ambiente, non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato;

VALUTATE infine:

- sia la necessità di rilasciare le autorizzazioni IPPC alle aziende lombarde al fine di ridurre le emissioni causate dalle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute;
- sia la necessità di procedere al rilascio delle autorizzazioni IPPC nei tempi previsti dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

CONSIDERATO pertanto che la Regione non può esimersi dall'ottemperare alla normativa europea nei tempi da questa stabiliti, riservandosi al contempo di :

- effettuare opportuni controlli successivi al fine di verificare la corrispondenza delle autorizzazioni rilasciate in loro assenza alle linee guida che saranno elaborate in sede ministeriale;
- di procedere all'individuazione delle migliori tecniche disponibili adottando la medesima metodologia scelta dalla Commissione nazionale e pertanto non discostandosi dalle scelte operate a livello europeo dagli organi e dagli uffici dedicati;

CONSIDERATA inoltre la necessità di:

- approvare i criteri per le procedure amministrative attinenti al rilascio delle autorizzazioni IPPC, elaborati dal gruppo di lavoro interdirezionale (DD.GG. Qualità dell'Ambiente, Servizi di Pubblica Utilità e Agricoltura) costituito con decreto n. 9314, da applicarsi sia nella fase sperimentale che in quella successiva
- stabilire che i medesimi criteri saranno soggetti a modifiche/interventi correttivi individuati nel corso della fase sperimentale
- procedere alla redazione della modulistica che lo sportello IPPC dovrà utilizzare nel corso della attività

DATO ATTO, inoltre, che il menzionato gruppo di lavoro ha elaborato e approvato un documento contenente le "Linee guida per le Province e i Comuni lombardi" in cui si definiscono le competenze degli Enti Locali lombardi nella procedura tesa al rilascio dell'autorizzazione IPPC ;

PRESO ATTO che le menzionate linee guida sono successivamente state approvate lo scorso settembre sia da ANCI che da UPL;

VISTA infine la D.G.R. n. 19610 del 26.11.04 recante "Disposizioni in ordine alla sperimentazione del procedimento autorizzatorio "IPPC" (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Integrazioni alla D.G.R. 5 agosto 2004 n. 18623", con cui veniva disposto l'allargamento della sperimentazione a quattro aziende del settore agricolo (allevamenti di bestiame) svolgenti attività previste nell'allegato 1 al D.Lgs. 372/99, fissando la scadenza del 15 dicembre 2004 per la presentazione delle domande da parte delle aziende interessate;

VALUTATA, con riferimento alle aziende di cui all'allegato I punto 6.6 del D.P.R. 372/99, la necessità di differire il calendario per la presentazione delle domande ulteriormente rispetto alle altre tipologie

di impianti, in considerazione della circostanza che la sperimentazione per le menzionate aziende ha avuto inizio successivamente a quella avviata in via principale;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. che il calendario per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti lombardi esistenti soggetti all'autorizzazione IPPC, fissato con D.G.R. 5 agosto 2004 n. 18.623, è traslato di mesi tre, e che pertanto le date in esso indicate decorrono a partire dal 1 febbraio 2005;
2. che, per le sole aziende del settore agricolo soggette ad I.P.P.C (allevamenti di bestiame), il calendario già fissato per la presentazione delle domande con D.G.R. 5 agosto 2004 n. 18.623 è differito, e che le date ivi indicate decorrono a partire dal 1 maggio 2005;
3. di approvare il documento "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante;
4. di approvare il documento "Linee guida per le Province e i Comuni lombardi", contenuto nell'allegato B del presente atto, di cui costituisce parte integrante;
5. di stabilire che a eventuali modifiche del calendario e della procedura e all'approvazione della modulistica che dovrà essere utilizzata dallo Sportello IPPC provvederà il dirigente dello Sportello con successivi provvedimenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO